/089

201845587789

CITTÀ DI TORINO DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

N. Cronologico 153
approvata il \(\lambda 3 \rangle 12 \) 2018

DETERMINAZIONE: C. 6 - PROCEDURA NEGOZIATA DI GARA N. 24/2018 PER LA CONCESSIONE IN GESTIONE SOCIALE DELL'IMPIANTO SPORTIVO COMUNALE SITO IN VIA TOLLEGNO N. 83. DICHIARAZIONE DI EFFICACIA DELL'AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA. CIG ZA321E60E5

Con deliberazione del 9 ottobre 2017 mecc. n. 2017 02990/010 i.e. il Consiglio Comunale ha approvato l'esternalizzazione della gestione sociale, in regime di convenzione, dell'impianto sportivo comunale sito in via Tollegno n. 83, con allegato il relativo schema di bando per l'individuazione del concessionario ai sensi e per gli effetti dell'art. 164 e seguenti della Parti I, II e III, Titolo I Capo I del D.Lgs. n. 50 del 18 aprile 2016 e s.m.i. e relativi atti attuativi.

Nella suddetta deliberazione sono stati previsti i criteri e gli indirizzi per la gestione sociale dell'impianto secondo quanto previsto dal nuovo testo del Regolamento Comunale n. 295 approvato con deliberazione del Consiglio Comunale del 12 dicembre 2012 mecc. 2012 04540/010 esecutiva dal 25 dicembre 2012.

Con successiva determinazione dirigenziale del 6 febbraio 2018 Cronologico n. 19 mecc. n. 2018 40566/089 è stata approvata l'indizione della procedura negoziata di gara previa pubblicazione del bando di gara con aggiudicazione all'offerta economicamente più vantaggiosa, sulla base dell'esito dei lavori della Commissione giudicatrice, nominata ai sensi dell'art. 3 del vigente Regolamento n. 295 della Città di Torino, e dei parametri previsti nel disciplinare di gara.

Il bando di gara è stato pubblicato sul Notiziario Appalti del sito telematico della Città di Torino, sul sito della Circoscrizione 6 e sui siti delle altre Circoscrizioni cittadine a decorrere dal 19 febbraio 2018.

Entro il termine ultimo per la ricezione delle offerte, stabilito nel bando di gara per il 4 aprile 2018 alle ore 12,00 ha presentato domanda di partecipazione alla gara un solo concorrente, l'Associazione Sportiva Dilettantistica "Vertigimn".

Con determinazione dirigenziale del 5 aprile 2018 mecc. 201841601/089 è stata nominata la Commissione Giudicatrice.

La citata Commissione si è riunita in prima seduta pubblica di gara in data 6 aprile 2018 per l'esame dell'unica istanza pervenuta. Durante l'esame del progetto tecnico la Commissione ha riscontrato la necessità di integrare la suddetta commissione con la presenza di tecnici.

Con determinazione dirigenziale del 9 aprile 2018 mecc, 2018 41665/089 si è proceduto all'integrazione della Commissione Giudicatrice con la nomina di due tecnici.

La Commissione Giudicatrice si è riunita in seconda seduta pubblica in data 11 aprile 2018 per l'esame del progetto tecnico, del progetto sociale, della relazione relativa alla composizione del team preposto al servizio e dell'offerta economica. In seduta riservata la Commissione ha poi attribuito i punteggi come previsto dall'art. 5 del bando di gara e, ritenuto di richiedere all'Associazione Sportiva Dilettantistica "Vertigimn" un'integrazione alla documentazione presentata, è stata aggiornata a successiva data.

Nel corso della terza seduta pubblica tenutasi in data 23 maggio 2018 la Commissione, esaminate le integrazioni richieste, a conclusione dei lavori ha dichiarato potenziale aggiudicataria della gara N. 24/2018 l'Associazione Sportiva Dilettantistica "Vertigimn".

Tenuto conto che:

- la quantificazione del canone annuo per l'utilizzo dell'impianto sportivo è fissata in ragione di euro 3.009,00, oltre a euro 661,98 per I.V.A. al 22% per un totale di euro 3.670,98 come da offerta economica presentata in sede di gara e custodita agli atti della Circoscrizione 6, corrispondente ad un abbattimento pari al 74,5% del valore patrimoniale in euro/anno 11.800,00, per l'unica parte ad uso sportivo come quantificato dal Servizio Valutazioni della Direzione Edifici Municipali, Patrimonio e Verde con referto del 31/3/2017 prot. n. 4234;
- detto canone dovrà essere versato in n. 4 rate trimestrali anticipate all'Ufficio Cassa della Circoscrizione 6;
- l'onere relativo alle utenze viene posto interamente a carico del concessionario con decorrenza dalla data di consegna dell'impianto, come previsto all'art. 17 dell'allegato schema di concessione (all. 1);
- sono interamente a carico del concessionario le spese relative alla manutenzione ordinaria e straordinaria dell'impianto;
- la concessione ha una durata pari ad anni 20, considerata la consistenza degli investimenti proposti, con decorrenza, a tutti gli effetti giuridici, dalla data di stipulazione del contratto a cui seguirà la contestuale consegna dell'impianto fatta constare da apposito verbale. Tale durata sarà condizionata all'esecuzione dei lavori di adeguamento e miglioria, come da progetto tecnico, con quadro di spesa complessivo pari ad euro 210.000,00, oltre oneri e iva a termini di legge, presentato in sede di offerta ed allegato allo schema di concessione, nelle modalità prescritte dall'art. 2 del suddetto schema.

Richiamate:

la determinazione dirigenziale del 14 giugno 2018 mecc. 2018 42848/089, con la quale si è proceduto all'aggiudicazione definitiva della gara in oggetto, ferme restando le condizioni sospensive dell'efficacia di aggiudicazione previste dalla normativa vigente, all'Associazione Sportiva Dilettantistica "Vertigimn", avente sede legale in Torino, via Gottardo 49, Partita I.V.A 0945810018; - la comunicazione a mezzo P.E.C., prevista all'art. 76, comma 5, del D.Lgs 50/2016, in data 18 giugno 2018 all'Associazione Sportiva Dilettantistica "Vertigimu" aggiudicataria, unica partecipante alla procedura di gara.

Preso atto che:

- nei confronti dell'aggiudicatario sono stati richiesti agli enti competenti documenti necessari al controllo sulla veridicità delle dichiarazioni previste nel bando di gara, ai sensi dell'art. 71 del DPR 445/200, e alla verifica dei requisiti di ordine generale di cui all'art. 80 del D:Lgs. 50/2016 e s.m.i. e che questi sono pervenuti regolarmente alla Circoscrizione 8.

Riscontrato che l'esito del controllo dei requisiti è stato positivo.

Riscontrato che:

- non è previsto il rispetto dei termini dilatori di cui all'art. 32 comma 10 lettera a) del D.Lgs n. 50/2016 in presenza di un solo partecipante alla gara;

Ritenuto di:

- dichiarare efficace l'aggiudicazione della gara, approvando lo schema preliminare di concessione, che forma parte integrante e sostanziale del presente provvedimento (all.1), sottoscritto in data 26/9/2018, dal Rappresentante dell'Associazione presso gli uffici della Circoscrizione 6, per accettazione preliminare di tutte le condizioni in esso contenute e offerte in sede di gara, con particolare riferimento all'esecuzione del progetto sociale e al progetto tecnico rispettando l'esecuzione del piano degli investimenti;
- perfezionare l'aggiudicazione della gara con la stipulazione del contratto da parte del Servizio Contratti della Città, recependo il suddetto schema di concessione e rilevando che la mancata sottoscrizione del contratto da parte del concessionario verrà intesa dalla Città come perdita di interesse alla concessione dell'impianto sportivo, in conformità a quanto disposto all'art. 20 del suddetto schema di concessione che prevede tra le cause legittime di revoca la mancata sottoscrizione del contratto o omessa o tardiva presentazione della documentazione richiesta da parte del competente Servizio Contratti della Città.

Considerato che:

in merito alla sussistenza o meno dell'obbligo di assoggettamento a iva dell'importo sopra indicato per la realizzazione di opere ed eventi di miglioria presso l'impianto sportivo che viene assegnato in concessione in attuazione dei provvedimenti sopra richiamati nel periodo di durata del rapporto concessionario, si definiscono alcuni elementi di riferimento normativo, che vengono esplicitati nella loro evidenza nei seguenti capoversi;

- la concessione approvata con i provvedimenti sopra richiamati può essere configurata come concessione di un servizio pubblico. Tale inquadramento trova riscontro in specifiche pronunce giurisprudenziali, quali in particolare: TAR Lazio, Roma, sez. II, 22/03/2001 n. 2538; Consiglio di Stato, sez. V, n. 2385/2013 del 02/05/2013; TAR Campania, Napoli, sez. I, 10/03/2009 n. 1367 (e quali, peraltro, indicate nel parere AG 87/2015/AP in data 02/12/2015, rilasciato alla Città dall'Autorità Nazionale Anticorruzione relativamente all'impianto sportivo Comunale "Palazzo del Nuto" di via Filadelfia, 73);
- lo stesso inquadramento si giustifica, inoltre, alla luce delle disposizioni del citato regolamento n. 295 per la gestione sociale in regime di concessione degli impianti sportivi Comunali, ed in particolare del dispositivo di cui all'art. 10, comma 3, che disciplina i lavori di

adeguamento, miglioria e nuove opere che possono essere apportati all'impianto e che così recita: "Per tali opere non si applica il Decreto Legislativo n. 163/2006 e s.m.i., trattandosi di interventi accessori alla gestione del servizio, che è da considerare la parte essenziale del rapporto contrattuale e, pertanto, prevalente nell'ambito delle attività oggetto della concessione". L'art. 2 dello stesso Regolamento stabilisce, poi che, nella procedura di affidamento della concessione sia, comunque, applicato l'art. 30 del D. Lgs. N. 163/2006, che disciplina le concessioni di servizi. Quest'ultimo articolo, al comma 7, richiama l'art. 143, comma 7, dello stesso D.Lgs. 163/2006, il quale stabilisce quanto segue: "l'offerte e il contratto devono contenere il piano economico-finanziario di copertura degli investimenti e della connessa gestione per tutto l'arco temporale prescelto e devono prevedere la specificazione del valore residuo al netto degli ammortamenti annuali, nonché l'eventuale valore residuo dell'investimento non ammortizzato al termine della concessione, anche prevedendo un corrispettivo per tale valore residuo";

- alla luce dei riferimenti normativi e degli orientamenti giurisprudenziali richiamati ai capoversi precedenti, si attesta che il piano economico-finanziario ed il piano degli ammortamenti costituiscono elementi essenziali dei contratti di concessione di servizi, al cui novero si ascrive, come sopra indicato, la convenzione in argomento; di conseguenza, gli investimenti effettuati dal concessionario di un servizio pubblico (e quindi anche eventuali opere eseguite da quest'ultimo, se strumentali all'esercizio del servizio stesso) devono considerarsi effettuati nell'esclusivo interesse del concessionario medesimo fino al termine del rapporto concessorio in quanto la gestione delle opere e dei servizi costituisce il corrispettivo della concessione per lo stesso concessionario. Si richiama ancora, in proposito, la sentenza del Consiglio di Stato n. 2385/2013 del 02/05/2013, a termine della quale, infatti, si stabilisce che "il bene oggetto di concessione viene sfruttato dal concessionario in termini economici-imprenditoriali in relazione all'attività strettamente privata che lo stesso consente e che coesiste con gli obblighi di servizio pubblico, al fine di consentire al concessionario di ricavarne un utile".
- per quanto riguarda, ancora, la concessione di un servizio pubblico, la Direzione Regionale della Lombardia dell'Agenzia delle Entrate nella risposta all'interpello n. 904/67/2015 ha ritenuto rilevante ai fini IVA solo l'eventuale valore residuo dell'investimento non ammortizzato al termine della concessione, valore che deve essere indicato nella convenzione. Inoltre il Ministro delle Finanze Dipartimento Entrate Affari Giuridici Ufficio del Direttore Centrale, con la risoluzione n. 75 del 26/05/200, ha ritenuto che gli obblighi di fatturazione sorgano al momento della devoluzione del bene al concedente, al termine della concessione;
- le osservazione sopra riportate risultano coerenti e compatibili con la disciplina riferita ai contratti di concessione contenuta della parte III del nuovo Codice Appalti, approvato con D.Lgs. del 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i., ed in particolare con quanto previsto dagli artt. 164 e sgg.;
- con riferimento specifico agli elementi posti in evidenza nella risposta data dall'Agenzia delle Entrate Direzione regionale del Piemonte in data 26/04/2016 all'interpello del Comune di Torino n. 901 48/2016 in data 16/02/2016 in merito alle concessioni amministrative fra la Città e soggetti terzi in cui si prevista l'esecuzione di lavori a carico del concessionario, si rileva quanto segue:
 - in primo luogo si specifica, alla luce delle considerazioni riportate nei capoversi precedenti, che i lavori proposti in sede di presentazione dell'offerta da parte dell'Associazione Sportiva Dilettantistica "Vertigimn" verranno effettuati

nell'impianto sportivo Comunale sito in via Tollegno 83, nell'interesse esclusivo del concessionario stesso, che li eseguirà per poter sfruttare il servizio rivolto alla cittadinanza. Pertanto dall'esecuzione di detti lavori non deriverà un interesse economico immediato e diretto del Comune di Torino alla realizzazione di tali lavori, poiché l'Ente stesso detiene unicamente un interesse istituzionale a offrire un servizio alla cittadinanza, e precisamente quello di promuovere e diffondere le pratiche sportive attraverso tutte le strutture disponibili;

5

si attesta inoltre che non sussiste correlazione alcuna tra l'importo dei lavori, quale dichiarato dall'Associazione Sportiva Dilettantistica "Vertigimn" nell'offerta presentata, e l'importo del canone, ovvero che la determinazione del canone stesso è stata effettuata in maniera indipendente dall'importo dei lavori che verranno eseguiti. Tale determinazione è, infatti, correlata all'esito dell'apposita valutazione patrimoniale dell'impianto effettuata dal competente Servizio Valutazioni della Direzione, Patrimonio, Diritti reali, Valorizzazioni e Valutazioni espresso nella relazione di perizia trasmessa alla Circoscrizione 6, con nota del 6 aprile 2017, prot. n. 4215, e conservata agli atti della stessa Circoscrizione, ed in relazione all'abbattimento proposto dall'Associazione Sportiva Dilettantistica "Vertigimn" in sede di offerta, nei limiti previsti dall'art. 11 del Regolamento Comunale n. 295, quali anche indicati nel bando di gara pubblicato;

si attesta altresì che la spesa per l'esecuzione dei lavori di cui al capoverso precedente sarà interamente ammortizzata dal concessionario e che al momento della riconsegna dell'impianto alla Città alla scadenza del periodo di concessione non si prevede un valore residuo dei lavori eseguiti, atteso che la durata della concessione stessa, in armonia con quanto previsto dall'art. 8 comma 2 del Regolamento n. 295, è stata calcolata in rapporto al periodo necessario per l'ammortamento dell'investimento proposto dal concessionario, in coerenza con il piano economico-finanziario presentato dall'Associazione Sportiva Dilettantistica "Vertigimn" unitamente all'offerta in sede di gara, e considerato pertanto che l'interesse economico del Comune è limitato al fatto che l'attuale valore dell'immobile non risulti inferiore nel momento in cui il Comune rientrerà in possesso del bene allo scadere della concessione;

- preso atto di tutto quanto sopra riportato, si attesta che l'importo di euro 210.000,00 oltre iva ed oneri esclusi, indicati dall'Associazione Sportiva Dilettantistica "Vertigimn" aggiudicataria della procedura di cui sopra, nel computo metrico estimativo presentato in sede di offerta, unitamente al progetto tecnico preliminare, in relazione alla realizzazione di opere ed interventi di miglioria presso l'impianto sportivo Comunale sito in via Tollegno 83, non debba essere assoggettato ad iva;

in coerenza con quanto analiticamente indicato nei capoversi precedenti, si dà inoltre atto che gli obblighi previsti in relazione all'esecuzione dei lavori (cauzione, obblighi riferiti a tempi e modalità di esecuzione dei lavori, sanzioni per i casi di inadempimento contrattuale) nello schema di contratto per la concessione in gestione sociale dell'impianto sportivo comunale sito in via Tollegno 83, non comportano riconoscimento di controprestazione. Tali obblighi, presenti nel testo contrattuale, costituiscono adeguata garanzia per assicurare la buona conservazione del bene fin dall'avvio del rapporto concessorio, ed inoltre che al termine del periodo di godimento e sfruttamento economico della concessione il bene riconsegnato alla Città non sia ammalorato, oltre che, naturalmente, per assicurare la puntuale esecuzione dei lavori indispensabile per il perseguimento delle finalità sociali della gestione del servizio.

Considerato che:

Il presente provvedimento è adottato nel rispetto della deliberazione della Giunta Comunale del 31 luglio 2012 (n. mecc. 2012 04257/08) ed è stato acquisito il visto del Servizio Controllo Utenze e Contabilità Fornitori, così come da validazione notificata in data 10/12/2018.

E' stata acquisita apposita dichiarazione ai sensi dell'art. 1 comma 9 lettera e) Legge 190/2012 conservata agli atti della Circoscrizione 6.

Il presente provvedimento è conforme alle disposizioni in materia di valutazione dell'impatto economico, come risulta dal documento allegato (all. 2).

Richiamati i principi contabili in materia di imputazione delle spese di cui al D.Lgs 118/2011 così come integrati e corretti dal D.Lgs 126/2014.

Tutto ciò premesso,

LA DIRIGENTE DI AREA

Visto l'art. 107 del Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali, approvato con D.Lgs 18 Agosto 2000 n. 267;

Visto l'art. 74 dello Statuto della Città;

Nell'ambito delle risorse finanziarie assegnate.

DETERMINA

Per quanto espresso in narrativa e qui integralmente richiamato:

- di approvare in via definitiva le risultanze della gara per la concessione in gestione sociale dell'impianto sportivo comunale sito a Torino in via Tollegno 83, per le motivazioni riportate in premessa e consequenziali a tutti gli atti di gara già approvati con Determinazione Dirigenziale dell'14/6/2018 n. mecc. 2018 042848/089 (definitiva con sospensiva efficacia);
- 2. di dichiarare efficace l'aggiudicazione definitiva della procedura di gara n. 24/2018 approvando l'affidamento in concessione del servizio di gestione dell'impianto sportivo Comunale di cui al precedente punto 1) all'Associazione Sportiva Dilettantistica "Vertigimm" con sede in Torino via Gottardo 49, Torino P.I. 0945810018, nella persona del Legale Rappresentante Raimondo Fanizzi, nato a Monopoli (Bari), in data 2/6/1950, residente in Torino, via Gottardo 49, C.F. FNZRND50H02F376C;
- 3. di attestare, per le motivazioni espresse in narrativa che si intendono interamente richiamate, in esito alla procedura di gara n. 24/2018 per la concessione in gestione sociale dell'impianto sportivo comunale sito in via Tollegno 83, espletata ai sensi del Regolamento della Città di Torino n. 295 per la gestione sociale in regime di

concessione degli impianti sportivi Comunali, che l'importo di Euro 210.000,00, oltre iva ed oneri esclusi, indicato dalla stessa Associazione aggiudicataria nel computo metrico estimativo presentato in sede di offerta unitamente al progetto tecnico preliminare in relazione alla realizzazione di opere ed interventi di miglioria presso l'impianto, non deve essere assoggettato ad iva;

- 4. di dare atto che gli obblighi previsti in relazione all'esecuzione dei lavori (cauzione, obblighi riferiti a tempi e modalità di esecuzione dei lavori, sanzioni per i casi di inadempimento contrattuale) nello schema di contratto per la concessione in gestione sociale dell'impianto sportivo comunale sito in via Tollegno 83, non comportano riconoscimento di controprestazione, che tali obblighi, presenti nel testo contrattuale, costituiscono adeguata garanzia per assicurare la buona conservazione del bene fin dall'avvio del rapporto concessorio, ed inoltro che al termine del periodo di godimento e sfruttamento economico della concessione il bene riconsegnato alla Città non sia ammalorato, oltre che, naturalmente, per assicurare la puntuale esecuzione dei lavori indispensabile per il proseguimento delle finalità sociali della gestione del servizio;
- 5. di approvare l'allegato schema di concessione (all.1), dando atto che si provvederà a trasmettere gli atti al Servizio Contratti della Città al fine della stipulazione del contratto, autorizzando l'ufficiale rogante ad apportare quelle modifiche di carattere tecnico-formale dirette ad una migliore redazione dell'atto;
- 6. di dare atto che in conseguenza del presente provvedimento l'Associazione Sportiva Dilettantistica "Vertigimn", dovrà presentarsi per la stipula del contratto entro il termine fissato con tutta la documentazione richiesta del Servizio Contratti della Città, rilevando che la mancata sottoscrizione del contratto da parte del concessionario verrà intesa dalla città come perdita di interesse alla concessione dell'impianto sportivo;
- 7. di comunicare l'esito della gara di cui alla presente determinazione all'Associazione aggiudicataria oltre che procedere alla pubblicazione sul sito istituzionale della Città;
- di dare atto che le somme corrispondenti al canone d'uso annuale verranno introitate come segue:

Importo Annuo	Anno Bilancio	Capitolo e articolo	UEB	Scadenza Obbligazione	Titolo	Tipologia	Categoria
3.670,98	Dal 2018 al 2038	19300/7	089	31/12 di ogni anno	4	100	02
Descrizione capitolo e articolo				Proventi centri sportivi- S.R.E. IVA/Palestre			
Conto Finanziario nº				Descrizione Conto Finanziario			
E.3.01.02.01.006				Proventi centri sportivi			

9. di dare atto che il presente provvedimento è rilevante ai fini della pubblicazione nella sezione internet "amministrazione aperta";

- 10. di dare atto che la presente determinazione è stata sottoposta al controllo di regolarità amministrativa ai sensi dell' art. 147 bis TUEL e che con la sottoscrizione si rilascia parere di regolarità tecnica favorevole;
- 11. di dare atto che il presente provvedimento è conforme alle disposizioni in materia di valutazione dell'impatto economico come risulta dal documento allegato (all. 2).

Torino, 13/12/2018

LA DIRIGENTE DI AREA Dr.ssa Elisabetta DE NARDO

DICHIARAZIONE AI SENSI DELL'ART. 1 COMMA 9 LETTERA e) LEGGE 190/2012

Visto l'art. 7 del D.P.R. 16 aprile 2013 n. 62 "Regolamento recante Codice di comportamento dei dipendenti pubblici", a norma dell'art. 54 del D.Lg.vo 30 marzo 2001, n. 165

In relazione alla concessione in gestione sociale dell'impianto sportivo comunale sito in via Tollegno n. 83 a favore dell'Associazione Sportiva Dilettantistica "Vertigimu" di cui alla deliberazione n.mecc. 2015/5887/29

SI DICHIARA

di non avere rapporti di parentela o affinità fino al secondo grado con il Presidente pro-tempore dell'Associazione Sportiva Dilettantistica "Vertigimn" Sig. Raimondo Fanizzi, gli amministratori e, per quanto di conoscenza con i soci e i dipendenti dei soggetti beneficiari.

In fede

LÀ DIRETTRICE
DECENTRAMENTO, GIOVANI E SERVIZI
Doll.ssa Anna TORNONI

Torino li ... 13/12/2018

with the MOVA of the property of the Arms of the Arms